



CONVENZIONE

TRA

la Regione Lazio

E

Soggetto Proponente,

Si conviene e stipula quanto segue

Art. 1 (Affidamento)

Con la presente convenzione, la Regione Lazio affida al Soggetto proponente così come risulta costituito e rappresentato, la realizzazione dell'intervento ai sensi dell'“**Avviso pubblico per la selezione di progetti finalizzati all'integrazione e al potenziamento dei servizi di istruzione per favorire l'inclusione scolastica, sociale e lavorativa degli allievi a rischio di marginalità sociale POR Obiettivo CRO – FSE 2007/2013 – Asse III Inclusione Sociale**”, che costituisce parte integrante della stessa.

Art. 2 (Disciplina del rapporto)

Il Soggetto proponente dichiara di conoscere la normativa comunitaria, nazionale e regionale inerente i costi ammissibili, nonché il Regolamento comunitario vigente in tema di informazione e pubblicità degli interventi dei Fondi strutturali.

Il Soggetto proponente accetta la vigilanza della Regione sullo svolgimento delle attività e sull'utilizzazione del finanziamento erogato anche mediante ispezioni e controlli.

Art.3 (Termine iniziale e finale)

Il Soggetto proponente, secondo quanto previsto dal citato avviso pubblico, s'impegna a dare inizio alle attività entro e non oltre 30 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione sul BURL delle determinazioni direttoriali di ammissione ai finanziamenti di cui al citato Avviso.

Il Soggetto proponente s'impegna altresì ad ultimare l'intervento entro i termini esplicitati nell'Avviso e nell'intervento approvato.

Art. 4

(Obblighi del Soggetto proponente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

Il Soggetto proponente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

Allegato 3

Art.5 (Ulteriori adempimenti)

Al fine di consentire in qualunque momento l'esatta visione della destinazione data ai finanziamenti assegnati, il Soggetto proponente si impegna a tenere tutte le registrazioni e la documentazione attinente la realizzazione del progetto finanziato presso la sede di svolgimento delle attività o previa comunicazione, presso altra sede del soggetto stesso ubicata nel territorio della Regione Lazio.

Il Soggetto proponente si impegna, altresì, ad inviare puntualmente alla Regione Lazio le certificazioni trimestrali e annuali della spesa sostenuta, consapevole degli obblighi di comunicazione che investono la Regione e che importano il disimpegno automatico (e quindi la non corresponsione) delle somme non certificate nei termini previsti.

Il Soggetto si impegna, inoltre, a trasmettere alla Regione Lazio, entro 60 giorni dalla data di chiusura dell'attività, l'ultima domanda di rimborso che, sommata alle precedenti domande trasmesse, andrà a costituire il rendiconto finale.

Il Soggetto è quindi consapevole della propria responsabilità relativamente al pregiudizio che un invio non puntuale dei dati può arrecare all'ente pubblico.

Art. 6 (Modalità di esecuzione)

Il Soggetto proponente si impegna a svolgere l'intervento finanziato integralmente nei termini e con le modalità descritte nel formulario di candidatura.

Ogni variazione, che per cause sopravvenute dovesse rendersi necessaria, deve essere tempestivamente comunicata alla struttura regionale competente e da quest'ultima autorizzata.

Art.7 (Modalità di erogazione del finanziamento)

L'importo del finanziamento verrà erogato in due rate secondo le seguenti modalità:

- prima quota, a titolo di anticipazione, pari al 90% dell'ammontare delle risorse, immediatamente dopo l'avvio dell'attività e contemporaneamente alla fase di presentazione della documentazione di avvio, e comunque entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, previa presentazione di fattura (o documento equivalente) e della fideiussione bancaria o assicurativa a copertura dell'importo pari all'anticipazione;
- seconda quota, a titolo di saldo, pari al 10% dell'ammontare totale ammissibile a seguito della certificazione del rendiconto da parte di un revisore incaricato dalla Regione e della successiva presentazione della fattura (o documento equivalente).

La fattura (o documento equivalente) dovrà essere indirizzata a Regione Lazio, Direzione regionale Istruzione e Politiche Giovanili, Via Rosa Raimondi Garibaldi 7, 00147 – Roma.

La fideiussione dovrà essere conforme al modello predisposto con Decreto Ministeriale del Ministero del Tesoro per gli interventi cofinanziati dal F.S.E., pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 1997 n.96 divulgato sul sito www.sirio.regione.lazio.it.

Il saldo della sovvenzione, può essere anticipato su richiesta dell'interessato, dietro presentazione di una nuova fideiussione aggiuntiva, pari all'ammontare richiesto, prima della dell'ultima domanda di rimborso.

In tal caso la richiesta di erogazione del saldo va presentata redigendo una situazione contabile del proprio rendiconto finale di spesa, articolata secondo le categorie e voci di spesa della scheda contabile inizialmente autorizzata dalla Regione. Il pagamento del saldo potrà essere richiesto nella misura massima della differenza tra il l'importo massimo ammissibile della sovvenzione e l'importo dell'acconto già percepito.

Art.8 (Disciplina delle restituzioni)

Il Soggetto proponente si impegna ad effettuare la restituzione delle somme non utilizzate entro il termine di 90 gg. mediante versamento intestato alla Tesoreria della Regione Lazio UniCredit Banca di Roma – Filiale 30151, c/c bancario 000400000292 – ABI 02008 – CAB 05255, IBAN IT03M0200805255000400000292, con l'indicazione della seguente causale di versamento «Restituzione parte sovvenzione non utilizzata per lo svolgimento delle attività dell'intervento di cui alla determinazione dirigenziale n. del ».

Allegato 3

Art. 9 (Disciplina sanzionatoria)

L'Amministrazione, riscontrata e verificata l'irregolarità della procedura derivante da dolo da parte del Soggetto proponente, revoca i finanziamenti e ne dà immediata comunicazione all'autorità giudiziaria ed all'OLAF. Inoltre, l'Amministrazione potrà inibire il Soggetto proponente da ulteriori forme di finanziamento. Irregolarità, gravate da dolo, compiute dai beneficiari sono segnalate immediatamente all'autorità giudiziaria.

In caso di inosservanza degli obblighi derivanti dalla presente convenzione si applicano le norme civilistiche previste in tema di responsabilità civile.

Art. 10 (Divieto di cumulo)

Il Soggetto proponente dichiara di non percepire contributi o altre sovvenzioni da organismi pubblici per le attività formative oggetto della presente convenzione.

Art. 11 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali)

Le parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti beneficiari in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 196/2003.

PER ACCETTAZIONE

Per la:_____

Timbro della struttura e Firma del rappresentante
legale_____